



Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Luigia Stravino,

letti gli atti della causa iscritta al n.22802/2013 R.G.,  
sciolta la riserva formulata all'udienza del 25-3-2014;

Premesso che gli artt. 702 bis e ss. c.p.c. disciplinano un nuovo procedimento speciale, a cognizione piena, caratterizzato dalla sommarietà e dalla semplificazione dell'attività istruttoria.

Ritenuto, quindi, che la conversione del rito si giustifica, esclusivamente, nei casi in cui all'esito dell'individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, risulta impossibile e/o inopportuna un'istruzione veloce e snella.

Osservato che, ai fini della decisione sulla compatibilità di una determinata controversia con il rito sommario, occorre, pertanto, valutare i seguenti elementi:

- l'oggetto della domanda ed i fatti costitutivi posti a fondamento della stessa;
- la difesa complessiva del convenuto, contestazioni, eccezioni, domande riconvenzionali, chiamata in causa di terzi;
- le questioni di fatto e di diritto controverse;
- le richieste istruttorie già formulate;
- la necessità di accertamenti ed indagini lunghe e complesse.
- Considerato che a parere di chi scrive, di regola il rito sommario è incompatibile - e va quindi disposto il mutamento del rito nelle forme ordinarie - con quei giudizi, che, anche se di natura esclusivamente documentale o comportanti un'attività istruttoria contenuta, implicano l'esame e la soluzione di questioni tecniche o giuridiche di una certa complessità che possono richiedere una trattazione non semplificata, sia per l'esigenza delle parti di svolgere e puntualizzare le proprie difese, sulla base di quelle della controparte sia per quella dell'organo giudicante di far chiarire alle parti i rispettivi assunti nello svolgimento successivo delle udienze formando in maniera graduale il proprio convincimento (Tribunale





Verona, 09/08/2011, Giur. merito 2011, 10, 2427; Anche nella giurisprudenza di merito, nel senso dell'esigenza, ai fini della decisione della controversia all'esito del procedimento sommario di cognizione, di valutare non soltanto l'espletanda attività istruttoria ma di valutare, al contempo, la complessità delle questioni giuridiche oggetto della controversia, Trib. Varese, 18 novembre 2009, in [dejure.giuffre.it](http://dejure.giuffre.it). Tale decisione ha più in particolare evidenziato, a riguardo, che in tema di procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c., il giudice al fine della valutazione in ordine alla decidibilità nelle forme del rito sommario deve stimare nell'ordine: a) l'oggetto "originario" del processo ed i fatti costitutivi della domanda (anche in relazione al valore della causa); b) le eventuali domande riconvenzionali e quelle nei confronti di terzi e le difese svolte in sede di costituzione dal convenuto e dai terzi; c) l'impostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni, di fatto e di diritto, controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste istruttorie già formulate o comunque prospettate (come *thema probandum*).

Rilevato che nella fattispecie in esame:

-parti ricorrenti hanno formulato le seguenti domande:

1) Previo accertamento dell'inadempimento posto in essere dalla F. srl, relativamente al contratto n° 11A1175 per il veicolo OMISSIS sottoscritto dal Sig. S. e al contratto n° 11A1343 per il veicolo OMISSIS sottoscritto dal Sig. P. C., accertare e dichiarare risolti i predetti contratti per gravissimo inadempimento della soc. F. srl, a far tempo dal 13.12.2009 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia;

2) Accertare e dichiarare risolti i contratti di finanziamento di "prestito finalizzato auto" stipulati con la soc. BANCA Spa, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via A. Specchi, 16, 00186, ed in particolare contratto n° 2361280 sottoscritto dal Sig. S. - contratto n° 2485065 sottoscritto dal Sig. P. C. e per l'effetto dichiarare che nulla e più dovuto dai sigg.ri S. e P. C. alla soc. BANCA;

3) Condannare la soc. BANCA alla restituzione in favore del Sig. S. dell'importo di 1.483,80€ del sig. P. C. dell'importo di € 5.357,10, a titolo di somme indebitamente percepite successivamente alla risoluzione del contratto, e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi di mora dal di del fatto fino al soddisfo";

-la resistente BANCA contestando la fondatezza delle pretese dei ricorrenti, ha formulato le seguenti conclusioni:

"In via principale: - disattendere ogni contraria istanza, eccezione e deduzione — nessuna esclusa — e per l'effetto respingere le domande delle parti ricorrenti, in quanto infondate, in fatto ed in diritto;

-accertare che BANCA è creditrice delle residue somme dei finanziamenti contratti pari ad euro 24.018,14 nei confronti del sig. M. P. C. e ad euro 10.393,74 nei confronti del sig.





G. S. [redacted] e, per l'effetto, condannare gli stessi attori al pagamento di tali somme, con gli interessi come da legge e da contratto;

• In via subordinata, per la non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di alcuna delle domande proposte dall'attore, con condanna dell'esponente Banca al pagamento di una somma di danaro in favore di uno o di entrambi ricorrenti, condannare, in via contrattuale e/o extracontrattuale, anche a titolo di concorso di colpa, il relativo ricorrente al pagamento dei danni causati alla Banca per effetto delle negligenze, dei comportamenti e/o delle omissioni nelle vicende di cui è causa, danni da quantificarsi in entità pari all'eventuale condanna della Banca; con conseguente compensazione delle relative partite di dare/avere.

• In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dei ricorrenti e di rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla Banca di cui alla linea precedente, condannare i ricorrenti, per le ragioni in atto indicate, a titolo di restituzione dell'indebito o di arricchimento senza causa, al pagamento delle somme che risulteranno dovute; con conseguente compensazione, totale o quantomeno parziale, delle relative partite di dare/avere;

• Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte attrice e di rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla Banca nei confronti degli attori, condannare il Fallimento F. [redacted];

• a tenere indenne la BANCA spa da qualunque somma dovesse essere condannata a pagare agli attori, a qualsiasi titolo anche in ordine alle spese di causa;

• condannare la società fallita - a titolo di responsabilità contrattuale e/o di responsabilità extracontrattuale e/o di restituzione dell'indebito o di arricchimento senza causa - al pagamento delle stesse somme per le quali sussistono ancora le posizioni creditorie nei confronti dei sig.ri

P. C. [redacted] e S. [redacted]; somme alle quali dovranno aggiungersi gli interessi come da legge e da contratto".

La controversia in esame, anche se di natura esclusivamente documentale per come impostata dalle parti, implica, in ogni caso, l'esame e la soluzione di questioni giuridiche di una certa complessità, nonché l'approfondimento di una serie di questioni di fatto che possono richiedere una trattazione non semplificata, sia per l'esigenza delle parti di svolgere e puntualizzare le proprie difese, sulla base di quelle della controparte sia per quella dell'organo giudicante di far chiarire alle parti i rispettivi assunti nello svolgimento successivo delle udienze formando in maniera graduale il proprio convincimento. Anche l'organo giudicante può avere la necessità, in processi siffatti, di far chiarire alle parti i rispettivi assunti, anche e soprattutto attraverso quel significativo momento di interlocuzione che è costituito dall'udienza di prima comparizione, così da giungere a formarsi un proprio convincimento sulla materia del contendere in maniera graduale. Anche lo scambio degli atti conclusivi poi può essere utile alle parti per chiarire definitivamente i propri assunti o contestare quelli avversari.

Nel caso di specie la quasi totalità delle questioni agitate in causa presenta un carattere di relativa complessità, che osta alla loro trattazione con rito sommario, dal momento che riguarda l'interpretazione dei contratti intercorsi tra le parti, alla luce anche di tutta la documentazione allegata, implicando, quindi, la risoluzione di questioni interpretative bisognevoli del dovuto approfondimento in un ordinario giudizio di merito

Letto l'art. 202 *ter*, comma 3,

P.Q.M.

Dispone il mutamento del rito speciale in rito ordinario, fissando per la trattazione della causa l'udienza del 4-7-2014.

Dispone la notifica a cura BANCA [redacted] della comparsa contenente domande nuove al fallimento F. [redacted] nel rispetto del termine del 31-5-2014.

Si comunici a cura della Cancelleria.

Napoli, li 4-4-2014

Il Giudice Unico  
dott.ssa Luigia Stravino

